

MIUR
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

ORDINANZA N. 67 DEL 4/8/2003

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 2003/2004

Prot. n. 12483

Roma, 4 agosto 2003

IL MINISTRO

VISTO l'art. 74 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 138 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il D. L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la competenza relativa:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

ATTESA l'esigenza di procedere agli adempimenti suddetti per l'anno scolastico 2003/2004;

UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 15-7-2003;

ORDINA

Art. 1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2003/2004 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 16 giugno 2004.

Art. 2 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

- tutte Idomeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.

Art. 3 - In via eccezionale, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può autorizzare i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità.

La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione

F.to

IL MINISTRO

A TUTTI RICORDIAMO CHE:

a cura di Libero Tassella, da Scuola&Scuola

RIFERIMENTI NORMATIVI: d. lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 138; DPR 275/1999, d. lvo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; DPR n. 347/2000, d. lgs. n. 297/1994 art. 74, annuali OO.MM.

Nell'ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico.

Il MIUR conserva la competenza relativa a:

1. determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
2. indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;
3. determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportano giorno di vacanza nelle scuole.

Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento sull'autonomia (DPR 275/1999), le scuole (consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell'art. 74, terzo comma del d. lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell'art. 5, comma 3, del DPR n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie).

Il C.d.D. decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l'art. 74, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento, la deliberazione deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

La data finale delle attività didattiche è il **30 giugno**.